

Decreto federale concernente il disciplinamento dei giochi in denaro a favore dell'utilità pubblica

**(controprogetto all'iniziativa «Per giochi in denaro al servizio
del bene comune»)**

del 29 settembre 2011¹

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale²;
esaminata l'iniziativa popolare «Per giochi in denaro al servizio del bene comune»,
depositata il 10 settembre 2009³;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 ottobre 2010⁴,

decreta:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 106 Giochi in denaro

¹ La Confederazione emana prescrizioni sui giochi in denaro; al riguardo tiene conto degli interessi dei Cantoni.

² Per aprire e gestire una casa da gioco occorre una concessione della Confederazione. Nel rilasciare la concessione la Confederazione tiene conto delle condizioni regionali. Essa riscuote dalle case da gioco una tassa commisurata ai loro introiti; questa non può eccedere l'80 per cento del prodotto lordo dei giochi. La tassa è destinata all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

³ I Cantoni sono competenti per l'autorizzazione e la sorveglianza:

- a. dei giochi in denaro accessibili a un numero illimitato di persone in diversi luoghi e il cui risultato è determinato da un'estrazione a sorte comune o da un procedimento analogo, fatti salvi i sistemi di jackpot delle case da gioco;
- b. delle scommesse sportive;
- c. dei giochi di destrezza.

⁴ I capoversi 2 e 3 si applicano anche ai giochi in denaro offerti attraverso reti elettroniche di telecomunicazione.

⁵ La Confederazione e i Cantoni tengono conto dei pericoli insiti nei giochi in denaro. Adottano disposizioni legislative e misure di vigilanza atte a garantire una protezione commisurata alle specificità dei giochi, nonché al luogo e alla modalità di gestione dell'offerta.

¹ FF **2011** 6575

² RS **101**

³ FF **2009** 6125

⁴ FF **2010** 7023

⁶ I Cantoni assicurano che gli utili netti dei giochi di cui al capoverso 3 lettere a e b siano utilizzati integralmente per scopi d'utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo.

⁷ La Confederazione e i Cantoni si coordinano nell'adempimento dei rispettivi compiti. A tale scopo la legge istituisce un organo comune composto in parti uguali da membri delle autorità esecutive della Confederazione e dei Cantoni.

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

¹ La presente modifica costituzionale è stata accettata dal Popolo e dai Cantoni l'11 marzo 2012⁵.

² Conformemente all'articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre 1976⁶ sui diritti politici, essa è entrata in vigore l'11 marzo 2012.

20 giugno 2012

Cancelleria federale

⁵ FF 2012 5909

⁶ RS 161.1